



**COMUNE DI STATTE**  
**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

## **AVVISO PUBBLICO**

# **CONTRIBUTI PER OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

### **Rende noto**

che al fine di eliminare gli impedimenti fisici che ostacolano la vita relazionale dei disabili, definiti comunemente “barriere architettoniche” e dettagliatamente specificati dall'art.2 del D.M. 236/1989 e riportati dal DPR 503/1996 art.1 c.2. nonchè nel rispetto delle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” (legge 13/89, deliberazioni G.R. n. 812/2009, n . 933/10 e successive determinazioni regionali), la Regione Puglia, attraverso i Comuni di residenza, eroga contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti ove risiedono persone diversamente abili

**Le domande di contributo debbono riguardare lavori ancora da eseguire.** Le richieste non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente. **Gli interessati possono realizzare le opere per cui richiedono il contributo solo dopo la presentazione della domanda, sopportando ovviamente il rischio dell’eventuale mancata concessione del contributo stesso.**

### **CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Possono presentare domanda di contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di

carattere cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché aventi diritto secondo normativa vigente, con residenza anagrafica avente carattere stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; in luogo della persona disabile sono legittimati a presentare domanda anche gli eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno della persona disabile.

### **INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO**

- Interventi da realizzare in edifici privati esistenti (comprese le pertinenze esterne, box, cantine, cortili ecc.) che hanno come finalità diretta ed esclusiva l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per edifici privati si intendono tutti gli edifici con la sola esclusione di quelli pubblici o aperti al pubblico;
- Interventi da realizzare in edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ARCA o del Comune;
- Acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino strettamente idonee al raggiungimento dell'abbattimento delle barriere.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

I soggetti legittimati possono presentare domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Statte, sito in Via Pergolesi n. 11/b.

La domanda, in carta da bollo da € 16,00 (non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta da bollo) redatta secondo il modello allegato al presente Bando, dovrà pervenire corredata dalla documentazione, di seguito elencata:

- certificato medico in carta semplice, attestante la disabilità e le patologie del richiedente e quali difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre, che la disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
- certificato ASL/INPS qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabile riconosciuto dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale invalido totale con difficoltà di deambulazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia specificata: - l'ubicazione dell'abitazione - le difficoltà di accesso - l'anno di edificazione - le opere da realizzare - che tali opere non sono né esistenti né in corso di esecuzione - se per tali opere sono o non sono stati concessi altri contributi
- preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari (ascensore, montascale, etc....) sottoscritti dalle ditte produttrici;
- relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche,

edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989 fatte salve eventuali deroghe ai sensi dell'art.7, comma 5, del medesimo Decreto, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale, ai sensi dell'art.7, comma 3 del succitato decreto; nel caso di lavori sulle parti comuni condominiali: verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta;

- autorizzazione del proprietario- nel caso di immobile locato, alla realizzazione degli interventi nell'unità abitativa.

1. Possono essere destinatari del contributo i disabili stessi o coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti disabili che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere e che abbiano sottoscritto la domanda di contributo unitamente al disabile per conferma e adesione.
2. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio, nella domanda si deve indicare il nome dell'amministratore per i condomini ove è obbligatorio e del capo scala per gli altri in riferimento alla Legge n.220 dell'11/12/2012 "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici".

## **CONTRIBUTI**

Il singolo contributo è quantificato secondo i criteri riportati al punto 4.11 della Circolare esplicativa Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n.1669/U.L. sull'importo ammesso al contributo, fatte salve le modifiche eventualmente disposte dal Ministero così come segue: - spesa fino a 2.582,28 euro: il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta; - spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta.

L'Ufficio competente, sulla base dei fondi effettivamente disponibili, individua i soggetti che nell'anno potranno avere diritto al contributo e comunica al richiedente avente diritto l'ammissione del contributo, nonché il termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione di seguito riportata:

- comunicazione di ultimazione dei lavori, a firma del richiedente;
- fatture quietanzate con intestazione al soggetto onerato della spesa, descrizione analitica delle opere realizzate e indirizzo dell'immobile ove le opere sono state eseguite;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47, a firma del richiedente, attestante la realizzazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989, fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'art.7, comma 5, dello stesso decreto, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo.

L'erogazione del contributo per l'abbattimento di barriere architettoniche dipende dall'accreditamento di fondi regionali o dall'eventuale disponibilità di risorse sul Bilancio comunale. Le domande di contributo che, per mancanza di fondi, non vengono soddisfatte nell'anno di presentazione, rimangono valide per l'anno successivo.

**N.B. le domande pervenute entro il giorno 28.03.2026 concorreranno al fabbisogno 2025 da comunicare alla Regione Puglia entro il 31 marzo, le altre saranno inserite nel fabbisogno 2026 e liquidate presumibilmente nell'anno successivo.**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- *Legge n. 13 del 9.1.1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.”*
- *Legge n. 62 del 27.7.1989 “Modifiche e integrazioni alla legge 9.1.89 n. 13 recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*
- *D. M. n. 236 del 14/06/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Testo aggiornato della legge 9.1.89 n. 13.”*